

N. R.G.E. 1111/2024



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE III**

Nella procedura esecutiva n. 1111 /2024 R.G.E. contro [REDACTED]  
[REDACTED]

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza *ex art.* 624 bis depositata congiuntamente dalle parti;

rilevatane la tempestività;

rilevato che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;

p.q.m.

**DISPONE** la sospensione della procedura esecutiva fino a 28/02/2026;

**DISPONE**, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c., che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

**AVVISA** le parti che:

- la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

Si comunichi

Milano, 16/09/2025

Il Giudice  
dott. Carlo Stefano Boerci

